

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

**- APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.  
N°63 DEL 30/10/1998;**

**- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C.  
N° 15 DEL 22.3.2007;**

**- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C.  
N° 41 DEL 24.7.2012;**

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

## INDICE

### TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

art . 1 - Oggetto e scopo del regolamento

### TITOLO 2 - ENTRATE COMUNALI

art . 2 - Individuazione delle entrate

art . 3 - Regolamenti per tipologie di entrate

art . 4 - Aliquote, tariffe e prezzi

art . 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

### TITOLO 3- GESTIONE DELLE ENTRATE

art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

art. 7 - Attività di verifica e controllo

art. 8 - Poteri ispettivi

art. 9 - Attività di accertamento, e sanzionatoria

art. 10 - Sanzioni

### TITOLO 4- ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

art. 11 - Forme di riscossione

art. 12 - Formazione dei ruoli

art. 13 - Dilazioni di pagamento

art. 14 - Esonero delle procedure

### TITOLO 5- ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

art. 15 - Tutela giudiziaria

art. 16 - Autotutela

art. 17 - Accertamento con adesione

### TITOLO 6 - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

art. 18 - Diritto di interpello

art. 19 - Istanza di interpello

- art. 20 - Effetti dell'interpello
- art. 21 – Compensazione del debito tributario
- art. 22 - Rimessione in termini

## TITOLO 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 23 - Disposizioni finali
- art. 24 - Disposizioni transitorie

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. N° 267/00 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, dall'art. 50 della Legge 27/12/1997 n° 449 ed adeguato ai principi contenuti nella Legge n° 212/2000.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

4. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.

## **TITOLO 2- ENTRATE COMUNALI**

### **Art. 2 - Individuazione delle entrate**

1- Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 3 - Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione

2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatte salve disposizioni legislative diverse

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate devono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla deliberazione e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale

### **Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, se non diversamente disposto con legge statale.

3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446.

#### **Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di legge

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente

### **TITOLO 3- GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il Responsabile delle entrate cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo e verifica e l'attività di accertamento e sanzionatoria trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come contenuto del Decreto Legislativo n° 267/2000.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva l'attivazione delle procedure avviene da parte dei responsabili dei servizi interni all'ente o dai soggetti esterni preposti che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

#### **Art. 7 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dei regolamenti, che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. Il responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento ha facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 27-30-31 e 32 del D. Lgs. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto stabilito nell'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs.446/97.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione.

#### **Art. 8 - Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

#### **Art. 9- Attività di accertamento e sanzionatoria**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.

3. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui ai commi precedenti devono essere effettuate o tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

4. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate dal Consiglio Comunale in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'Amministrazione, il responsabile non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

## **TITOLO 4-ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

### **Art. 11 - Forme di riscossione**

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuato mediante:

- a) versamento alla Tesoreria comunale
- b) versamento nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel c/c postale intestato al Comune-servizio di Tesoreria;
- c) versamento agli agenti contabili interni;
- d) versamento ai Concessionari per la riscossione.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:

- a) attraverso la procedura prevista dal D.P.R. 602/73, così come modificato dal D.P.R. 43/88;
- b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

### **Art. 12 - Formazione dei ruoli**

1. I ruoli debbono essere visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

### **Art. 13 - Dilazioni di pagamento**

1. Con determinazione del responsabile del servizio, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria e per le quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate a specifica domanda debitamente motivata, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: **sessanta** mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, se non diversamente stabilito dalla Legge.
- nella ipotesi che la richiesta di rateazione scaturisca da un provvedimento di accertamento con adesione, il pagamento può essere rateizzato con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano Euro 51.646,00.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, nei limiti ed alle condizioni indicate nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e dal rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

4. Il debito deve essere coperto da garanzia ai sensi dell'Art. 8, comma 2, del D.lgs 218/97, qualora la rateazione riguardi un accertamento con adesione e, negli altri casi, quando trattasi di somma pari o superiore a Euro 5.000,00.

## **Art. 14 - Esonero dalle procedure**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 25,00 complessive.

2. Il responsabile ne fa attestazione specifica agli atti

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di richiesta di ammissione al passivo nei fallimenti, fatto salvo quanto regolamentato con il successivo comma 4.

4. Qualora la richiesta di ammissione al passivo del fallimento sia successiva all'emissione del decreto di esecutività, poichè in tal caso l'insinuazione avviene tramite una procedura giurisdizionale che comporta costi aggiuntivi, ivi compresi i compensi professionali dei legali, non si procede ad effettuare la richiesta qualora la somma dovuta, come determinata al comma 1, sia inferiore a Euro 516,00.

## **TITOLO 5 - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Art. 15 - Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

### **Art. 16 - Autotutela**

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione
- b) valore della lite
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

## **Art. 17 - Accertamento con adesione**

1. Il responsabile del servizio, valutata ed accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) - gli elementi identificativi dell'atto, anche omissivo, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando la residenza o il domicilio eletto.

Il responsabile del servizio formula al contribuente invito a comparire entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata comparizione del contribuente comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione indicata al comma 2 e dei termini per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché l'accertamento del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario.

7. Il responsabile del servizio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

8. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo.

9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento, ovvero il versamento della prima rata, è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui al comma 5 con le modalità stabilite dalla legge istitutiva di ciascun tributo.

10. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme complessivamente dovute ovvero con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia di cui all'Art. 13, comma 4, del presente regolamento

11. Se l'accertamento concerne l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, le somme dovute sono iscritte in ruoli da emettersi alla prima scadenza utile e la definizione si considera così perfezionata.

12. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

13. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

14. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo che la definizione riguardi accertamenti parziali.

## **TITOLO 6 - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 18 - Diritto di interpello**

1. In applicazione dell'art. 11 della legge 27/07/200 n° 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal contribuente.

### **Art. 19 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  2. i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
  3. l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
  4. l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'Amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
  5. l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si base l'interpretazione prospettata dal richiedente;
  6. copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
  7. elenco della documentazione presentata;
  8. sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointestati.

#### **Art. 20 - Effetti dell'interpello**

1. La risposta dell'Amministrazione o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente.

2. Qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 17 o desunto ai sensi dell'art. 17 è nullo.

3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 17.

4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto di interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto del periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

#### **Art. 21 - Compensazione del debito tributario**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche mediante compensazione con altri tributi di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. La compensazione può essere effettuata solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.

#### **Art. 22 - Rimessione in termini**

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

2. Il Responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

### **TITOLO 7 (EX TITOLO 6) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 23 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

## **Art. 24 - Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 Gennaio 2007.